

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001 DI

Parte Speciale M:

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
ex art. 25 decies D. Lgs. 231/2001

ESI S.p.A.

Tabella 1 - Riepilogo modifiche ed aggiornamenti

Versione	Approvato da	Motivo aggiornamento	Data validità
1.00	Consiglio di Amministrazione	Prima emissione	5 agosto 2024



Esi S.p.A.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale M: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ex art. 25-decies D. Lgs. 231/2001

INDICE DEI CONTENUTI

1.	DEFINIZIONI.....	3
2.	PREMESSA.....	5
3.	LE FATTISPECIE DI DELITTI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES DEL DECRETO)	6
4.	PROCESSI SENSIBILI	7
5.	PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA E COMPORTAMENTO	8



1. DEFINIZIONI

“Appaltatori”: convenzionalmente si intendono tutti gli appaltatori di opere o di servizi ai sensi del Codice civile, nonché i subappaltatori, i somministranti, i lavoratori autonomi che abbiano stipulato un contratto d’opera con la Società e di cui questa si avvale nei Processi Sensibili.

“CCNL”: Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.

“Comitato delle Segnalazioni”: il Comitato incaricato di ricevere e gestire le segnalazioni delle violazioni ai sensi del D. Lgs. 24/2023 (Whistleblowing).

“Consulenti”: soggetti non dipendenti della Società che agiscono in nome e/o per conto di ESI S.p.A. sulla base di un mandato o di un altro rapporto di collaborazione.

“Decreto”: il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001.

“Delega”: l’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell’ambito dell’organizzazione aziendale.

“Destinatari”: tutti i soggetti cui è rivolto il Modello e, in particolare: gli organi societari ed i loro componenti, i dipendenti, i Fornitori, gli Appaltatori, gli agenti della Società, i Consulenti, i collaboratori a progetto e i lavoratori somministrati, coinvolti nei Processi Sensibili, nonché i membri dell’Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle categorie summenzionate.

“Fornitori”: i fornitori di beni (merci e materiali per la produzione) e servizi (escluse le consulenze) di cui la Società si avvale nell’ambito dei Processi Sensibili.

“Modello”: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal Decreto.

“OdV”: l’Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto.

“Organo Dirigente”: Consiglio d’Amministrazione di ESI S.p.A.

“Processo/i Sensibile/i” l’insieme di attività ed operazioni aziendali organizzate al fine di perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito aziendale di Esi S.p.A., in aree potenzialmente a rischio di commissione di uno o più reati previsti dal Decreto, così come elencate nella Parte Speciale del Modello, indicate anche genericamente e complessivamente come area/e a rischio.

“ProcessOwner” il soggetto che per posizione organizzativa ricoperta o per le attività svolte è maggiormente coinvolto nel Processo Sensibile di riferimento o ne ha maggiore visibilità ai fini del Modello 231.

“Procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

“Reati”: le fattispecie di reato considerate dal Decreto.

“Società”: ESI S.p.A.



Esi S.p.A.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale M: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ex art. 25-decies D. Lgs. 231/2001

“Società del Gruppo” tutte le società appartenenti al gruppo facente capo a Innovatec S.p.A. la quale le controlla ai sensi dell’art. 2359 c.c.

“Sistema di Whistleblowing”: sistema di segnalazione messo a disposizione dei dipendenti, nonché dei collaboratori e dei professionisti della società, finalizzato alla comunicazione di violazioni di leggi, violazioni del Modello rilevazioni di pericoli, frodi (reali o potenziali) o un qualunque altro rischio in grado di danneggiare l'azienda stessa, gli azionisti, i dipendenti, i clienti o la reputazione dell'ente.



2. PREMESSA

La presente Parte Speciale, dedicata alla prevenzione dei delitti di *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria* disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei Delitti in Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies) e disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli, è strutturata nelle seguenti sezioni, astrattamente configurabili nella realtà ESI;
- identificazione dei processi ed attività aziendali di ESI a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di risk assessment condotte (c.d. **Processi Sensibili**).
- delineazione dei **principi di comportamento e regole di condotta** applicabili nella realizzazione delle attività entro i Processi Sensibili, ad integrazione del sistema etico e delle regole di comportamento delineati al Capitolo 4.3 della Parte Generale del presente Modello;
- per **ciascun Processo Sensibile, o per categorie omogenee di processi**, viene infine fornita la previsione di **principi specifici di comportamento e di controllo**, coerentemente con i principi ispiratori definiti all'interno del Capitolo 4 della Parte Generale, ed al fine di rappresentare aspetti peculiari delle componenti del sistema di controllo interno rilevanti ai fini della disciplina del/i Processo/i.



3. LE FATTISPECIE DI DELITTI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES DEL DECRETO)

Tra i Delitti di *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria* previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da ESI S.p.A.:

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)** – La condotta illecita si sostanzia in un comportamento contraddistinto da violenza o minaccia, ovvero con l'offerta/promessa di denaro o utilità, volti a indurre il teste a omettere o falsificare dichiarazioni di fatti di cui abbia conoscenza diretta da rendere nel corso di un giudizio in cui sia parte la Società. Rispetto a tale rischio-reato, oltre alle prescrizioni di cui al Codice etico vigente presso ESI, risulta disciplinata la resa di testimonianze in sede giudiziaria da parte di Esponenti aziendali, nonché nel corso di verifiche, ispezioni e controlli delle Autorità, effettuati presso le aule di Giustizia o nei siti in cui si svolge l'attività della Società.

Risulta altresì regolata l'attività di esecuzione di mandati alle liti conferiti a legali e difensori, nonché di incarichi di perizia e di stima tecnica.

A mero titolo esemplificativo, il reato ex art. 377 bis c.p. potrebbe configurarsi allorché un dipendente imputato o indagato in un procedimento penale venga indotto a rendere false dichiarazioni, ovvero ad astenersi dal renderle, onde evitare o sminuire il coinvolgimento della sua società nel procedimento penale in cui risulti coinvolto. La fattispecie, integrata dalla violenza, minaccia, dazione o promessa di denaro perpetrata nei confronti del soggetto chiamato a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità giudiziaria – pur avendo facoltà di non rispondere – persegue il fine di indurre detto soggetto a rendere dichiarazioni false, o a non rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.



Esi S.p.A.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale M: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ex art. 25-decies D. Lgs. 231/2001

4. PROCESSI SENSIBILI

Con riferimento specifico ai delitti in materia violazione del diritto d'autore, ai fini della presente Parte Speciale, le aree potenzialmente a rischio sono riconducibili ai seguenti Processi Sensibili:

1. Gestione contenzioso attivo e passivo della Società
2. Gestione relazioni e rapporti con la P.A. e le Authorities
3. Gestione delle verifiche, ispezioni, controlli ed accertamenti da parte dell'Autorità
4. Gestione rapporti con fornitori di beni e servizi (Advisors, Consulenti, periti, valutatori, CTP)
5. Gestione richieste dell'Autorità Giudiziaria e/o Amministrazione Tributaria
6. Gestione delle trasmissioni informatiche, telematiche e con PEC

Eventuali integrazioni dei suddetti Processi Sensibili a rischio potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.



5. PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA E COMPORTAMENTO

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 4 della Parte Generale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo 6 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo 3.

In particolare, ai Destinatari è fatto divieto di influenzare la libera determinazione di chi sia chiamato a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità giudiziaria in procedimenti in cui ESI sia parte (attore, convenuto o chiamata in causa), anche attraverso la prospettazione di vantaggi di qualsivoglia natura, ovvero mediante violenza o minaccia.

Inoltre, è fatto **obbligo** di:

- per il soggetto interessato che la scelta dell'assistenza legale e il conferimento del relativo mandato alle liti avvengano in condizioni di autonomia e libertà decisionale;
- all'Esponente aziendale chiamato a prestare la propria testimonianza innanzi all'Autorità Giudicante e Inquirente - ovvero in ipotesi di raccolta della testimonianza da parte di un Funzionario pubblico presso altra sede – di riportare i fatti come da lui conosciuti, in modo veritiero ed esaustivo e il proprio operato, sia in caso di testimonianza diretta, che resa per iscritto o mediante soggetti terzi delegati;
- a ESI di fornire istruzioni al difensore incaricato e a condividere con lui la strategia di conduzione del procedimento giudiziario, anche con riguardo alle attività espletate da Consulenti e CTP da essa incaricati;
- al legale incaricato di fornire formale e periodico aggiornamento alla Società circa l'andamento processuale, lo svolgimento delle udienze e il presumibile esito del giudizio;
- in caso di effettuazione di accessi presso i siti aziendali ove opera ESI e vengano disposte dall'Autorità Giudiziaria (anche attraverso organi di Polizia e GdF), verifiche ed interrogatori di Esponenti aziendali, di condurre gli stessi in locali all'uopo adibiti, alla presenza esclusiva del teste, del legale incaricato e del rappresentante dell'Autorità procedente, senza possibilità di effettuare riprese video o audio;
- di inserire nei contratti con i Fornitori apposite clausole dichiaranti la conoscenza e l'impegno da parte di essi a rispettare le prescrizioni del Codice Etico; salvo la risoluzione di diritto dello stesso in caso di violazione.

Si rinvia, per quanto di competenza, alle ulteriori prescrizioni di cui alla Parte Speciale A.